



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALLE OO.SS. DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO*

*ALLE OO.SS. DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON
DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO*

LORO SEDI

OGGETTO: Trasmissione nota dell’Ufficio per la regolazione aeronautica, la certificazione e la sorveglianza di aeroporti ed eliporti del 4 aprile 2023. – Infrastrutture a servizio dell’attività HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) – Requisiti per l’assistenza antincendio.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la nota dell’Ufficio per la regolazione aeronautica, la certificazione e la sorveglianza di aeroporti ed eliporti del 4 aprile 2023, concernente l’oggetto.

IL CAPO UFFICIO

R.Castrucci

Levete 6 Tei



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Ufficio per la regolazione aeronautica, la certificazione e la sorveglianza di aeroporti ed eliporti

Roma, data del protocollo

Allegati 2

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento

Alle Direzioni Regionali e Interregionali VV.F.

Ai Comandi Vigili del Fuoco

e p.c. Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo del
Dipartimento e del Capo del CNVVF

Oggetto: Infrastrutture a servizio dell'attività HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) -
Requisiti per l'assistenza antincendio.

In riferimento all'oggetto, tenuto conto del parere fornito dalla Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale – Ufficio III Affari Legali e Contenzioso (rif. nota DCAFFGEN prot.9805 dell'08/07/2022, in allegato), si deve ritenere che l'attività di regolamentazione tecnica attribuita al CNVVF debba operare all'interno delle condizioni di applicabilità come individuate dall'ENAC, in quanto “unica autorità” a ciò preposta.

Al riguardo l'ENAC ha emanato il Regolamento “Infrastrutture a servizio dell'attività HEMS” (Edizione 1 del 22/12/2016, che si allega) ove all'articolo 9 sono contenute le specifiche disposizioni inerenti i requisiti antincendio applicabili, distinguendo tra “Servizio di salvataggio e antincendio” ai sensi del Regolamento ENAC RCEE e “Presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio” finalizzato ad assicurare il livello di protezione previsto all'art. 2 del Regolamento ENAC - Disciplina generale della protezione antincendio per gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici.

In particolare il Regolamento stabilisce che:

- le basi HEMS non certificate ai sensi del Regolamento ENAC RCEE e le elisuperfici in elevazione, devono disporre di un “Presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio;
- le elisuperfici contrattualizzate al suolo non certificate ai sensi del Regolamento ENAC RCEE, ove si svolgono con continuità operazioni di trasporto con una media giornaliera di movimenti uguale o superiore a due per ogni semestre di riferimento, devono essere dotate di un “Presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Ufficio per la regolazione aeronautica, la certificazione e la sorveglianza di aeroporti ed eliporti

Per tali infrastrutture, l'accertamento della rispondenza del presidio è attuato dal Comando VF competente per territorio, a seguito di richiesta del Gestore o del soggetto autorizzato dall'ENAC, secondo quanto previsto dall'art.8 del DM 6/8/2014 e dall'art.6 del DM 23/09/2011.

Ciò premesso, ferme restando le previsioni normative contenute nel DM 26 ottobre 2007, n. 238 con riferimento alla classe dichiarata per l'elisuperficie, per la definizione dell'istruttoria si deve fare riferimento a quanto previsto nella Circolare EM 15/2016 paragrafo 3, dal momento che il regime transitorio previsto dal DM 15/06/2015 e dal successivo DM 01/12/2016, deve intendersi superato a seguito dell'emanazione dello specifico Regolamento ENAC in materia di infrastrutture a servizio delle attività HEMS.

Resta fermo quanto previsto in merito alla sorveglianza sul mantenimento dei requisiti di conformità per i presidi antincendi ricadenti sul territorio di competenza, da svolgersi a cura dei Comandi VF attraverso controlli a campione, ai sensi dell'art. 8, co. 4 del citato DM 6/8/2014.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
PARISI
(firmato digitalmente ai sensi di legge)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio III – Affari Legali e Contenzioso

PEC: ag.contenziosogenerale@cert.vigilfuoco.it

A Uffici di Diretta Collaborazione con il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ufficio per la Regolazione Aeronautica
la Certificazione e la Sorveglianza di Aeroporti ed Eliporti
PEC: uff.regolazioneaeronautica@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: Problematica relativa ai requisiti di formazione antincendio del personale operativo che presta assistenza antincendio presso le elisuperfici.

In riferimento alla richiesta di codesto Ufficio, si rappresenta che per individuare correttamente i termini della questione occorre considerare i distinti e specifici compiti istituzionali normativamente assegnati, da un lato, all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.) e dall'altro, a questa Amministrazione in materia di servizi antincendio in ambito aeroportuale, ed in particolare, presso le elisuperfici.

L'art. 687 del Codice della Navigazione stabilisce, infatti, che *“L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile, mediante le proprie strutture centrali e periferiche...”*.

Ed ancora, all'art. 690 del citato codice è previsto che *“Ferme restando le competenze di regolamentazione tecnica attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come definite dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, l'ENAC determina le condizioni di applicabilità, attuazione e regolarità dei servizi antincendio in ambito aeroportuale”*.

Alla luce delle suesposte disposizioni, è di tutta evidenza che l'attività di regolamentazione tecnica assegnata al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non possa che operare all'interno e, pertanto, nel limite, delle condizioni (di applicabilità, attuazione e regolarità dei servizi antincendio in sede



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio III – Affari Legali e Contenzioso
PEC: ag.contenziosogenerale@cert.vigilfuoco

aeroportuale), individuate, invece, dall'ENAC, in quanto, come già ricordato, “unica autorità” a ciò preposta.

Ciò detto, si ritiene che nella menzionata competenza dell'ENAC rientrino anche le “elisuperfici che costituiscono la base per le operazioni HEMS (Helicopter Emergency Medical Service)”, considerato che, come riconosciuto dal giudice amministrativo, in riferimento ad una controversia concernente la fattispecie in esame, *“sarebbe incongruo attribuire tale competenza all'ENAC per gli aeroporti e non per strutture di minore complessità ed importanza”* (Cfr. TAR Lazio, Sezione Terza, sentenza n. 4141/2018).

IL VICE PREFETTO VICARIO

Raio


M
LMS



REGOLAMENTO

INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' HEMS

Edizione n° 1 del 22 dicembre 2016



Regolamento

INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' HEMS

Ed. 1

pag. 2 di 13

STATO DI AGGIORNAMENTO

INDICE

Premessa	4
Art. 1 Scopo	5
Art. 2 Applicabilità	5
Art. 3 Definizioni e acronimi	6
Art. 4 Gestione delle infrastrutture	8
Art. 5 Installazioni Militari	9
Art. 6 Requisiti generali delle infrastrutture	9
Art. 7 Segnaletica diurna	10
Art. 8 Segnaletica notturna	10
Art. 9 Requisiti antincendio	11
Art. 10 Comunicazioni	12
Art. 11 Esenzioni	12
Art. 12 Disposizioni transitorie	13

Premessa

Le operazioni di volo effettuate con aeromobili ed elicotteri, comprese le operazioni HEMS, sono disciplinate dal Regolamento (UE) n. 965/2012 che, con la sua entrata in vigore, ha determinato l'abrogazione del Regolamento ENAC "Norme operative per il servizio medico di emergenza con elicotteri".

Per quanto concerne i requisiti in materia di *safety* delle infrastrutture destinate alle operazioni HEMS non disciplinati dal suddetto Regolamento (UE), il presente sostituisce il Regolamento ENAC "Norme operative per il servizio medico di emergenza con elicotteri" a cui rimanda l'art. 17 del D.M. 01/02/2006 "Norme di attuazione della legge 02/04/1968 n. 518, concernente la liberalizzazione delle aree di atterraggio".

Il presente Regolamento prende a riferimento la rete di elisuperfici e installazioni militari citate nei contratti tra il Committente e l'operatore HEMS per il servizio medico di emergenza con elicottero. Tali infrastrutture devono soddisfare i requisiti del presente Regolamento.

L'ENAC verifica la rispondenza ai requisiti del presente Regolamento nell'ambito delle proprie competenze.

Gli eliporti certificati ai sensi del Regolamento ENAC "Costruzione ed Esercizio degli Eliporti" (RCEE) sono idonei alle operazioni HEMS.

Gli aeroporti abilitati al traffico elicotteristico e certificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 139/2014 o del Regolamento ENAC "Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti" (RCEA) sono idonei alle operazioni HEMS. Tali aeroporti possono accettare il traffico elicotteristico che richiede una categoria antincendio uguale o inferiore alla categoria antincendio aeroportuale disponibile.

Questo Regolamento determina anche le condizioni di applicabilità, attuazione e regolarità dell'assistenza antincendio ai sensi dell'art. 14 del DM 01/02/2006 riferita alle infrastrutture a servizio dell'attività HEMS.

Ai sensi del DM 01/02/2006 le elisuperfici sono delle aviosuperfici destinate all'uso esclusivo degli elicotteri, pertanto, in materia di servizi antincendio aeroportuali, l'organizzazione del servizio antincendio è disciplinata dal Regolamento ENAC "Disciplina Generale della Protezione Antincendio per gli Aeroporti di Aviazione Generale e le Aviosuperfici".

Il gestore è responsabile dell'assistenza antincendio anche se effettuato da soggetti terzi da lui incaricati.

La regolamentazione tecnica in materia antincendio è emanata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno con Legge n. 930 del 23/12/1980 e successive modificazioni.

Art. 1**Scopo**

Il presente Regolamento contiene i requisiti minimi che devono essere soddisfatti dalle infrastrutture destinate al servizio medico di emergenza con elicotteri. Esso intende armonizzare la normativa nazionale costituita dal D.M. 01/02/2006 con la normativa europea costituita dal Regolamento (UE) n. 965/2012, razionalizzare l'applicazione dell'assistenza antincendio per le elisuperfici ai sensi dell'art. 14 del DM 01/02/2006 e semplificare amministrativamente l'individuazione delle infrastrutture che devono garantire i necessari *standard di safety* nelle operazioni HEMS.

Art. 2**Applicabilità**

1. I requisiti del presente Regolamento sono applicabili :
 - a. alle basi HEMS e alle infrastrutture a servizio di strutture sanitarie esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e non certificate ai sensi del Regolamento ENAC RCEE;
 - b. alle elisuperfici contrattualizzate ai fini HEMS caratterizzate da un'attività elicotteristica significativa;
 - c. alle elisuperfici contrattualizzate ai fini HEMS a prescindere dal numero annuo di movimenti purché siano:
 1. in elevazione, e/o
 2. utilizzate per le operazioni notturne, e/o
 3. destinate alle strutture sanitarie tipo (HUB), e/o
 4. alle installazioni militari.
2. Il presente Regolamento non si applica alle elisuperfici occasionali definite al comma 3 dell'art. 7 del DM 01/02/2006 ovvero ai siti operativi definiti ai sensi del Regolamento (UE) n. 965/2012.
3. Limitatamente alle operazioni HEMS di *primary pick-up* ai sensi del punto f del GM1 SPA.HEMS.100 (a) del Regolamento (UE) n. 965/2012, i siti operativi o le elisuperfici occasionali devono rispettare quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 965/2012 SPA.HEMS. 125(b) (4). In assenza d'illuminazione, trova applicazione quanto disposto al punto 5 dell'art. 8 del presente Regolamento.
4. Le nuove elisuperfici utilizzate come basi HEMS oppure a servizio di strutture ospedaliere con una media giornaliera di movimenti uguale o superiore a 2 nel

semestre di riferimento, devono essere certificate ai sensi del Regolamento ENAC RCEE.

5. I progetti di nuove elisuperfici a cui non è applicabile il comma 4 del presente articolo e le modifiche di elisuperfici esistenti utilizzate per le operazioni HEMS di cui al comma 1 del presente articolo devono essere conformi ai requisiti tecnici stabiliti dal presente Regolamento.
6. I requisiti antincendio stabiliti dal presente Regolamento si applicano alle elisuperfici contrattualizzate di cui al comma 1 del presente articolo sia che esse siano esistenti che per i progetti di nuove elisuperfici utilizzate ai fini HEMS.

Art. 3***Definizioni e Acronimi***

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

HEMS : *Helicopter Emergency Medical Service* (Servizio medico di emergenza con elicottero).

Volo HEMS : Un volo effettuato con elicottero con approvazione HEMS, il cui scopo è fornire assistenza medica di emergenza nei casi in cui un trasporto immediato e rapido è essenziale, e che trasporta:
a) personale medico;
b) forniture mediche (attrezzi, sangue, organi, medicinali); o
c) persone malate o ferite e altre persone direttamente coinvolte.

Base HEMS : La base in cui membri d'equipaggio HEMS e l'elicottero HEMS sono in attesa per operazioni HEMS.

Elisuperfici Contrattualizzate : Le infrastrutture per l'atterraggio o il decollo degli elicotteri previste dagli accordi contrattuali tra il committente e l'operatore aereo ed esplicitati nell'elenco allegato al Capitolato d'appalto che regola il servizio HEMS. Esse sono, per esempio:
a) elisuperfici a servizio di destinazioni sanitarie (HUB);
b) installazioni militari utilizzati ai fini dell'HEMS;
c) elisuperfici destinate all'attività HEMS a servizio di comunità isolate o di strutture ospedaliere (SPOKE);
d) sito operativo *pre-surveyed*.

Elisuperficie :	Area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico, destinata all'uso esclusivo degli elicotteri e che non sia un eliporto.
Sito operativo HEMS :	Sito selezionato dal pilota responsabile durante un volo HEMS per operazioni con verricello per atterraggio e decollo.
Operazioni di <i>primary pick-up</i> :	Operazioni HEMS di prelievo paziente/organi disposto dalla centrale operativa del committente del servizio HEMS.
Destinazione sanitaria:	Ospedale verso cui viene di norma trasportato il paziente e che, nel modello organizzativo della sanità italiana, è rappresentato dagli ospedali (HUB).
Installazioni militari:	Siti militari o equipollenti dove il decollo o l'atterraggio degli elicotteri non sono soggetti alla normativa dell'aviazione civile.
Attività elicotteristica significativa:	Attività elicotteristica che caratterizza un sito o una elisuperficie con un numero di movimenti annui maggiore di 100 per l'attività HEMS.
Operatore HEMS:	Operatore certificato che effettua il Servizio Medico di Emergenza con elicotteri, impiegandoli in operazioni di volo che ricadono nell'ambito della definizione di "HEMS flight" riportata nell'Annesso I del Regolamento (UE) n. 965/2012.
Committente dell'attività HEMS:	Soggetto pubblico o privato che commissiona il Servizio HEMS tramite la stipula di un contratto con un Operatore HEMS.
Elisuperficie in elevazione :	Elisuperficie posta su una struttura avente elevazione di tre metri o più rispetto al livello del terreno.
TLOF (Touchdown and Lift-off Area):	Area sulla quale un elicottero può toccare terra o sollevarsi dal suolo.
FATO (Final Approach and Take-Off) :	Area definita sulla quale viene completata la fase finale della manovra di avvicinamento fino al volo

stazionario (*Hover*) o all'atterraggio e dalla quale viene iniziata la manovra di decollo.

Ospedale (HUB) :

Ai sensi del nuovo modello organizzativo della sanità italiana, gli ospedali inseriti in una rete ospedaliera denominata HUB costituita da strutture di diversa complessità assistenziale in grado di rispondere alle necessità d'intervento secondo livelli di capacità crescenti di competenza del personale e di risorse disponibili.

Ospedali (Spoke) :

Ai sensi del nuovo modello organizzativo della sanità italiana, i centri ospedalieri «a media intensità di intervento», che gravitano intorno ai grandi ospedali specialistici, seguendo il paziente, "gestendone" le condizioni cliniche e tentando di stabilizzarle.

Movimento giornalieri medi per semestre di riferimento: Il numero medio giornaliero di movimenti riferito al semestre con maggiore intensità di traffico HEMS.

Servizio di salvataggio e antincendio: Predisposizione di servizi e attrezzature di salvataggio e antincendio ai sensi della normativa in materia di prevenzione incendi emanata dal Ministero dell'Interno.

Presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio: Dotazioni e personale addetto previsti per la protezione antincendio di elisuperfici ai sensi della normativa in materia di prevenzione incendi emanata dal Ministero dell'Interno.

Art. 4

Gestione delle infrastrutture

1. Le basi HEMS non certificate ai sensi del Regolamento ENAC RCEE devono essere elisuperfici gestite ai sensi del DM 01/02/2006 e soggette ad autorizzazione da parte dell'ENAC.
2. Le elisuperfici contrattualizzate caratterizzate da attività elicotteristica significativa, che non siano installazioni militari e che non siano certificate ai sensi del Regolamento ENAC RCEE, devono essere gestite ai sensi del DM 01/02/2006.
3. A prescindere dal numero di movimenti annui, le elisuperfici contrattualizzate che non siano installazioni militari devono essere gestite e autorizzate dall'ENAC ai sensi del DM 01/02/2006 se:

- a. utilizzate come destinazione sanitarie (HUB), oppure
 - b. in elevazione, oppure
 - c. abilitate all'attività operativa notturna.
4. L'autorizzazione dell'ENAC delle elisuperfici di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo ha durata triennale, rinnovabile a richiesta del gestore ovvero fino ad eventuale atto sospensivo da parte dell'ENAC.
 5. I requisiti che devono possedere i gestori delle elisuperfici di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabiliti dal DM 01/02/2006.
 6. Le attività di competenza del gestore sono disciplinate dal DM 01/02/2006 e dall'ENAC.

Art. 5*Installazioni militari*

1. Le installazioni militari utilizzate per l'attività HEMS devono essere giudicate idonee dall'ENAC sulla base dei requisiti tecnici espressi nel presente Regolamento.
2. L'istanza d'idoneità di una installazione militare utilizzata per attività HEMS deve essere presentata all'ENAC a cura del committente dell'attività HEMS.
3. L'idoneità dell'installazione militare ai fini HEMS ha durata triennale ovvero fino ad eventuale sospensione da parte dell'ENAC.
4. Le installazioni militari ritenute idonee dall'ENAC possono essere basi HEMS.
5. Le basi HEMS già esistenti sulle installazioni militari devono ottenere l'idoneità dall'ENAC e devono essere gestite ai sensi dell'art. 3, commi 1,2,3, e dell'art. 4 del DM 01/02/2006 . le basi HEMS di nuova realizzazione devono essere certificate ai sensi del Regolamento RCEE.

Art. 6*Requisiti generali delle infrastrutture*

1. I requisiti di cui ai punti dall'1 al 6 dell'art. 12 e i punti dal 2 al 4 dell'art. 13 del D.M. 01/02/2006 sono applicabili, secondo la configurazione dell'elisuperficie sul terreno o in elevazione, alle:

- a) basi HEMS non certificate ai sensi dell'RCEE;
- b) elisuperfici contrattualizzate caratterizzate da attività elicotteristica significativa che non siano certificate ai sensi del Regolamento ENAC RCEE;
- c) installazioni militari a prescindere dal numero di movimenti annui;
- d) elisuperfici contrattualizzate a servizio di destinazioni sanitarie (HUB) a prescindere dal numero dei movimenti annui;

Art. 7*Segnaletica Diurna*

1. Il requisito previsto al punto 7 dell'art. 12 del D.M. 01/02/2006, qualsiasi sia la configurazione dell'elisuperficie in elevazione o sul terreno, è applicabile alle:
 - a) basi HEMS non certificate ai sensi del Regolamento ENAC RCEE;
 - b) elisuperfici contrattualizzate caratterizzate da attività elicotteristica significativa che non siano certificate ai sensi del Regolamento ENAC RCEE;
 - c) installazioni militari e alle elisuperfici contrattualizzate a servizio di destinazioni sanitarie (HUB) a prescindere dal numero dei movimenti annui;
3. La segnaletica prevista al comma 1 del presente articolo deve essere integrata con una segnaletica orizzontale che delimiti la zona di toccata, costituita da una circonferenza continua di colore giallo di 1,00 m di spessore e diametro interno uguale a 0,5 volte la dimensione massima con i due rotori in moto del più grande elicottero autorizzato ad operare su di esse. Se l'infrastruttura è situata presso un ospedale e vi è interferenza tra la croce bianca identificativa della natura sanitaria del sito e la segnaletica della zona di toccata, quest'ultima deve essere sovrapposta alla croce.

Art. 8*Segnaletica Notturna*

1. Per poter essere utilizzate di notte, le infrastrutture per le operazioni HEMS di cui all'art. 2 del presente Regolamento devono disporre della segnaletica luminosa.

In caso di operazioni notturne il punto 8 dell'art. 12 del D.M. 01/02/2006, qualsiasi sia la configurazione dell'elisuperficie o installazione militari in elevazione o sul terreno, è applicabile alle:

- a. basi HEMS non certificate ai sensi del Regolamento ENAC RCEE;
- b. elisuperfici contrattualizzate non certificate ai sensi del Regolamento ENAC RCEE.

2. Per la segnaletica luminosa, nel caso che la FATO coincidesse con la TLOF, è ritenuta accettabile l'adozione dello standard previsto nei pertinenti paragrafi del cap. 5 del Regolamento ENAC RCEE.
3. Per operare di notte in presenza delle condizioni di cui al punto 9 dell'art. 12 del DM 01/02/2006, le infrastrutture contemplate nell'art. 2 del presente Regolamento, devono disporre di un sistema di guida visiva di planata rispondente ai requisiti tecnici ritenuti accettabili dall'ENAC.
4. Per poter essere considerate idonee alle operazioni notturne le infrastrutture a servizio dell'attività HEMS dotate di segnaletica luminosa, devono essere dotate di un sistema che garantisca la continuità elettrica dell'impianto, ritenuto accettabile dall'ENAC.
5. In assenza di illuminazione da terra, per le sole operazioni di *primary pick-up*, possono essere utilizzati sistemi NVIS a condizione che l'operatore abbia ottenuto approvazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 965/2012 SPA.NVIS.100 da parte dell'Autorità Competente per l'effettuazione di tali operazioni con l'impiego dei visori notturni.

Art. 9*Requisiti Antincendio*

1. La categoria antincendio delle elisuperficie ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, è determinata mediante la Tabella 1 e si basa sulla lunghezza fuori tutto degli elicotteri di maggiori dimensioni che normalmente utilizzano l'elisuperficie.

Categoria antincendio	Lunghezza fuori-tutto dell'elicottero
H1	Da 0 m fino a 15 m esclusi
H2	Da 15 m fino a 24 m esclusi
H3	Da 24 m fino a 35 m esclusi

Tabella 1

2. L'assistenza antincendio si distingue in Servizio di salvataggio e antincendio ai sensi del Regolamento ENAC RCEE e Presidio di primo intervento di soccorso e Lotta antincendio finalizzato ad assicurare il livello di protezione previsto all'art. 2 del Regolamento ENAC "Disciplina generale della protezione antincendio per gli aeroporti di aviazione generale e le avio superfici".

3. Le basi HEMS non certificate ai sensi del Regolamento ENAC RCEE e le elisuperfici in elevazione, devono disporre di un Presidio di Primo Intervento di Soccorso e Lotta Antincendio.
4. Le elisuperfici contrattualizzate al suolo non certificate ai sensi del Regolamento ENAC RCEE, ove si svolgono con continuità operazioni di trasporto con una media giornaliera di movimenti uguale o superiore a due per ogni semestre di riferimento, devono essere dotate di un Presidio di Primo Intervento di Soccorso e Lotta Antincendio.

Art. 10***Comunicazioni***

1. La documentazione di gara per l'affidamento del servizio di soccorso HEMS deve contenere l'elenco delle elisuperfici contrattualizzate distinto per:
 - a) basi HEMS;
 - b) elisuperfici a servizio di destinazioni sanitarie (HUB);
 - c) installazioni militari utilizzati ai fini dell'HEMS;
 - d) elisuperfici destinate all'attività HEMS a servizio di comunità isolate o di strutture ospedaliere (SPOKE);
 - e) siti operativi *pre-surveyed*.All'atto della stipula o del rinnovo o in caso di aggiornamento del contratto con l'operatore HEMS, il committente del servizio HEMS deve comunicare all'ENAC l'elenco delle infrastrutture/siti di cui sopra.
2. L'elenco di infrastrutture/siti di cui al comma 1 del presente articolo, comunicato dal Committente del servizio HEMS all'ENAC, deve specificare quali elisuperfici siano gestite, autorizzate dall'ENAC, in elevazione, utilizzate per le operazioni notturne o caratterizzate da un'attività elicotteristica significativa.
3. durante l'esecuzione del contratto con l'operatore aereo per l'espletamento dell'attività dell'HEMS, il Committente deve comunicare all'ENAC qualsiasi aggiornamento dell'elenco di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. L'operatore HEMS deve comunicare annualmente all'ENAC il numero di movimenti annui effettuati sulle elisuperfici riportate nella parte C del proprio Manuale Operativo.

Art. 11***Esenzioni***

L'ENAC può concedere esenzioni ai requisiti contenuti nel presente Regolamento, in termini generali o specifici, purché siano ravvisabili caratteristiche di eccezionalità. Le richieste di



Regolamento

INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' HEMS

Ed. 1

pag. 13 di 13

esenzione devono essere adeguatamente motivate e accompagnate da un *risk assessment* che garantisca il mantenimento di accettabili livelli di sicurezza.

Art. 12

Disposizioni transitorie

Le infrastrutture a servizio dell'attività HEMS, già operative alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono continuare ad operare nelle more dell'adeguamento al presente Regolamento nei tempi considerati accettabili dall'ENAC.